

Direttore Responsabile Paolo Panerai

Diffusione Testata n.d.

[Lettere] dialoghi su patrimoni

Indirizzate i vostri quesiti a: patrimoni@class.it oppure a Patrimoni, Rubrica lettere, via Burigozzo,

Contratti di capitalizzazione, alcuni chiarimenti sulla successione

Mi è stata proposta una formula assicurativo/finanziaria della durata di 8 anni in cui a fronte del premio versato come contraente è previsto che il beneficiario (io stesso o altri da me designati) riceva a scadenza un capitale rivalutabile in funzione degli strumenti finanziari sottostanti. Nel contratto non è previsto alcun rischio demografico. Potrei conoscere gli aspetti fiscali connessi e se tale polizza sconta o meno l'eventuale imposta di successione? Lettera firmata-Busto Arsizio (VA)


Risponde l'avvocato Roberto Lenzi, studio legale Lenzi & Associati di Milano

Dalla domanda pare evincersi che la formula assicurativa proposta al lettore sia da ricondurre al ramo V delle assicurazioni vita (contratti di capitalizzazione). Pur rientrando sotto il profilo imprenditoriale, nell'ambito assicurativo, questi contratti si differenziano dalle assicurazioni vita classiche (ramo I e III) essendo privi di ogni elemento demografico (caso morte) e di rischio (art. 179, comma I, CAP- Codice assicurazioni private). Manca, peraltro, la figura dell'assicurato.

Sul tema e sulla fiscalità relativa all'imposta di successione connessa a questi contratti (che ha creato alcuni dubbi interpretativi soprattutto con riferimento alle polizze del ramo I e III) è intervenuta l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) con la Circolare 0252 del 5 agosto 2010.

L'Associazione fornisce, infatti, alcuni chiarimenti in materia.

Nell'ipotesi in cui il contratto assicurativo venga stipulato dal contraente in proprio favore (contraente-beneficiario) possono verificarsi due eventi. Qualora, il contraente sia in vita alla scadenza del contratto, lo stesso riceverà la somma pattuita, al netto dell'imposta sostitutiva del 20% (e/o 12,50% per gli asset che scontano tale aliquota)



da applicarsi alla differenza tra capitale liquidato e capitale versato.

Viceversa, se il contraente dovesse morire durante la vita del contratto, quest'ultimo rientra nell'asse ereditario come credito certo (ma non ancora esigibile) e, alla scadenza (o in caso di riscatto) gli eredi, scontata l'imposta sostitutiva su rendimento del capitale versato, acquisiscono l'importo residuo per diritto di successione (iure successionis). Importo che rientrerà nell'asse ereditario.

Nell'ipotesi, invece, che il contratto venga stipulato dal contraente con beneficiaria una o più persone, si possono verificare gli eventi che seguono.

1) il contratto giunge a scadenza (sia o meno in vita il contraente): il beneficiario acquisisce la somma per diritto proprio (iure proprio) avendo scontato l'imposta sostitutiva. In altre parole, con effetto immediato al momento della stipulazione del contratto;

2) il beneficiario muore dopo la scadenza del contratto, ma prima della liquidazione della prestazione: gli eredi del beneficiario acquisiscono (previo

pagamento dell'imposta sostitutiva) l'importo residuo per diritto di suc-

3) il beneficiario muore in corso di contratto. Questa fattispecie può, a sua volta, determinare più scenari:

a) il beneficiario aveva dichiarato di volere profittare del beneficio. Gli eredi subentrano al beneficiario e alla scadenza acquisiscono, al netto dell'imposta sostitutiva, l'importo residuo per diritto di successione;

b) il beneficiario non aveva dichiarato di volere profittare della prestazione e il contraente non aveva rinunciato al potere di revoca (oppure la prestazione doveva essere erogata al beneficiario dopo la morte del contraente e il contraente non aveva rinunciato al potere di revoca): gli eredi subentrano al beneficiario nella situazione di quest'ultimo; vale a dire in una situazione di sostanziale aspettativa sotto la condizione (impropria) di una possibile revoca. In assenza di quest'ultima, alla scadenza gli eredi (scontata l'imposta sostitutiva) acquisiscono l'importo per diritto di successione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

Ramo Vita

Pag.